



INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Sede Legale - Via S. Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S. Margherita n.5, Ancona
www.inrca.it

Numero **293/DGEN**

Pag.
1

Data **10 NOV. 2016**

**DETERMINA DEL
DIRETTORE GENERALE
N. 293 DEL 10 NOV. 2016**

**Oggetto: SEDI VARIE - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME
CONCERNENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL
COMPARTO SANITA' - MODIFICHE DETERMINE N. 274/DGEN/2007 E
N.209/DGEN/2013.**

**IL
DIRETTORE GENERALE**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il "Regolamento per l'applicazione delle norme concernenti il diritto allo studio del personale appartenente al comparto sanità" approvato con determinate n. 274/DGEN del 15.11.2007 e n.209/DGEN del 24.05.2013 con il documento di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. di precisare che le disposizioni del documento approvato con il presente atto hanno efficacia abrogativa nei confronti di ogni eventuale preesistente previsione rispetto ad esse contrastante e/o incompatibile.
3. di trasmettere il presente atto alla RSU ed alle OO.SS. dell'area del comparto.
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Regione Marche, ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, comma 2 della Legge Regionale Marche n. 26/1996 e s.m.i. e dall'art.12 della L.R. Marche n.21 del 21.12.2006, della Regione Lombardia ai sensi dell'art.17 della Legge Regionale Lombardia n.33/2009 e s.m.i., della Regione Calabria ai sensi dell'art.13, comma 1°, della Legge Regionale Calabria n.11 del 19.03.2004 e s.m.i..
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Genga)



INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona
www.inrca.it

Numero **293 / DGEN**

Pag.
2

Data **10 NOV. 2016**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Riccardo Mario Paoli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Alberto Deales)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

La presente determina consta di n.9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UNITA' OPERATIVA AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:

- o Art.22 del C.C.N.L. del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 07.04.1999
- o Atto n. 274/DGEN del 15.11.2007
- o Determina n. 209/DGEN del 24.05.2013

L'art. 22 del CCNL del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 07.04.1999, avente ad oggetto "Diritto allo studio" prevede che il personale dell'area del comparto possa fruire di appositi permessi retribuiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'azienda all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

Con atto n. 274/DGEN del 15.11.2007 avente ad oggetto "Sedi Varie – Approvazione regolamento per la concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio" è stato disciplinato l'istituto contrattuale del diritto allo studio previsto dall'art.22 del CCNL integrativo del CCNL del 07.04.1999, sottoscritto il 20.09.2001. Con determina n. 209/DGEN del 24.05.2013 sono state apportate delle modifiche al suddetto regolamento.

Successivamente è sorta la necessità di modificare ulteriormente la disciplina del suddetto istituto contrattuale per adeguarlo a esigenze organizzative intervenute e per meglio precisare alcune modalità operative; il nuovo testo del regolamento è stato presentato e discusso con la RSU ed le OO.SS. nell'incontro sindacale del 19.10.2016. Successivamente in data 21 ottobre è pervenuta da parte della RSU la richiesta di modificare il testo inserendo al punto 4 dell'art.3 la seguente frase: "le 150 ore vengono concesse, per quanto riguarda le Università telematiche, agli aventi titolo, esclusivamente per la frequenza al tirocinio formativo debitamente documentata dall'azienda ospitante; per gli esami frontali e la discussione della tesi finale". Valutata la richiesta, si è ritenuto di non poterla accogliere ribadendo che qualunque certificazione volta ad attestare la frequenza del dipendente ad attività connesse al rilascio del titolo di studio debba pervenire all'Istituto da parte dell'Università telematica.

Alla luce di quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il "Regolamento per l'applicazione delle norme concernenti il diritto allo studio del personale appartenente al comparto sanità" approvato con determine n. 274/DGEN del 15.11.2007 e n.209/DGEN del 24.05.2013 con il documento di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. di precisare che le disposizioni del documento approvato con il presente atto hanno efficacia abrogativa nei confronti di ogni eventuale preesistente previsione rispetto ad esse contrastante e/o incompatibile.
3. di trasmettere il presente atto alla RSU ed alle OO.SS. dell'area del comparto.

Il Responsabile del Procedimento
Il Coll.Amm.vo Prof.le Esperto
(Dott.ssa Claudia Marucci)



Istituto
di Ricovero
e Cura
a Carattere
Scientifico

INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona

Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona

www.inrca.it

Numero **293/DGEN**

Pag.
4

Data **10 NOV. 2016**

Per presa visione e approvazione
Il Responsabile della U.O.C. Ammine Risorse Umane
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Adriana D'Alba)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Il Dirigente dell'U.O. Amministrazione Risorse Umane attesta che dalla presente determina non derivano spese a carico del Bilancio aziendale.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Adriana D'Alba)



- ALLEGATI -

Allegato "A"

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SANITÀ

ART.1

L' ISTITUTO

1. L'art. 22 del C.C.N.L. 20/09/2001 Integrativo del Comparto Sanità, disciplina il diritto allo studio garantito mediante concessione, al personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato del Comparto Sanità di permessi retribuiti individuali non superiori a 150 ore per ciascun anno solare.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono concessi permessi retribuiti di durata annua individuale proporzionata alla durata della prestazione lavorativa.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato possono usufruire dei permessi suddetti in proporzione alla durata residua dell'incarico nell'anno solare di attribuzione.

2. Il numero beneficiari dell'istituto non può superare complessivamente il 3%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno presso ogni Presidio. Per i Presidi Marchigiani il 3% è calcolato sul totale di tutti i dipendenti dei Presidi di Ancona, Fermo, Appignano, Amministrazione, Polo Scientifico Tecnologico. Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso e qualifica.

3. I permessi retribuiti sono finalizzati alla frequenza di corsi diretti al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari o post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

4. In nessun caso l'istituto delle 150 ore potrà essere utilizzato:

- ✓ per la frequenza di corsi di aggiornamento (per tali finalità potranno essere utilizzati gli istituti previsti dal C.C.N.L. per l'aggiornamento professionale);
- ✓ per la frequenza di corsi non abilitati al rilascio dei titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

✓ per la preparazione, svolta da scuole private non parificate, per il sostenimento di futuri esami.

5. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
Nel caso in cui il tirocinio venga svolto presso la Struttura di appartenenza, non deve essere timbrata la presenza in servizio.

ART. 2

IL PROCEDIMENTO

1. L'Istituto provvede annualmente ad emettere apposito bando, al fine di invitare il personale interessato all'ottenimento del beneficio, ad inoltrare istanza scritta (Richiesta di concessione di permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio). La richiesta dovrà essere debitamente documentata con idonea autocertificazione (art. 15 Legge del 12 novembre 2011 n°183), in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi.
Detto bando sarà pubblicato all'Albo del Presidio e sulla intranet aziendale a novembre di ogni anno.
Il termine ultimo entro il quale presentare le domande è stabilito nel 30 novembre di ogni anno.
La domanda per la concessione dei permessi deve essere presentata presso la Direzione Amministrativa di Presidio entro il suddetto termine a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le Direzioni Amministrative di Presidio dopo aver verificato la correttezza delle domande presentate provvedono alla protocollazione e all'invio alla UOC Amministrazione Risorse Umane per la predisposizione dei relativi atti di concessione.
In caso di iscrizione a corsi a numero chiuso, il dipendente segnala la riserva di ammissione e la data della selezione, nonché comunica l'esito della stessa.
I dipendenti che già beneficiano dell'istituto delle 150 ore, qualora intendano usufruirne anche in riferimento all'anno successivo a quello per il quale sono stati autorizzati, dovranno comunque rinnovare la loro domanda annuale.
2. Qualora le richieste, presentate entro i termini previsti, siano in numero superiore al contingente determinato secondo le modalità sopra specificate, si procederà ad operare una selezione delle domande secondo i seguenti criteri:
 - a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno di corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
 - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora



Istituto
di Ricovero
& Cura
a Carattere
Scientifico

INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sede Legale - Via S. Margherita n.5, Ancona

Amministrazione Centrale - Via S. Margherita n.5, Ancona

www.inrca.it

Numero **293/DGEN**

Pag.
7

Data **10 NOV. 2016**

precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui al punto precedente;

- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e b);

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui sopra, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio relativi a:

1. Scuola secondaria di primo livello;
 2. Corso di diploma professionale o di formazione complementare relativo al ruolo sanitario, tecnico e amministrativo;
 3. Scuola secondaria di secondo livello;
 4. Corso di Laurea (laurea di primo livello e laurea magistrale);
 5. Corso di specializzazione post-Laurea (scuola di specializzazione, master universitari, dottorati, corsi di perfezionamento o di alta formazione, corso di tirocinio formativo attivo, corsi di formazione e aggiornamento);
3. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nel precedente punto sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
4. Nel caso in cui il limite del 3% non venisse utilizzato interamente, potranno essere accolte domande presentate successivamente alla scadenza fino a concorrenza del tetto. Allo scopo di non creare difficoltà ai servizi, qualora venissero presentate domande accoglibili dopo il 31 gennaio dell'anno successivo, si procederà ad una riduzione proporzionale delle 150 ore in base ai mesi mancanti alla conclusione dell'anno scolastico od accademico.

ART. 3

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO

1. Le ore di permesso retribuito possono essere fruiti dal dipendente, mediante permessi brevi o giornalieri per:
- ✓ Frequenza alle lezioni (il diritto a frequentare le lezioni deve essere di norma garantito);
 - ✓ Attività collaterali documentabili finalizzate al conseguimento del titolo di studio (compatibilmente con motivate esigenze di servizio)
 - ✓ In ogni caso i permessi suddetti possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro e, pertanto, l'attestato di

**INRCA****Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

Sede Legale - Via S. Margherita n.5, Ancona

Amministrazione Centrale - Via S. Margherita n.5, Ancona

www.inrca.it

Numero 293/DGEN

Pag.
8

Data 10 NOV. 2016

partecipazione o di frequenza che il dipendente dovrà presentare, certificherà oltre che la sua effettiva presenza alle lezioni anche la data e l'orario di svolgimento delle stesse.

- ✓ Prove di esame (i permessi per sostenere gli esami finali devono essere sempre garantiti; il dipendente, in alternativa all'istituto delle 150 ore potrà utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21 comma 1, primo capoverso del C.C.N.L. 01/09/1995)
- 2. I permessi per diritto allo studio dovranno essere utilizzati nei periodi di effettivo svolgimento delle lezioni (calendario lezioni) ad esclusione quindi dei periodi di chiusura delle Scuole/Atenei, che coincidono con le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
- 3. I dipendenti ammessi alla fruizione dell'istituto delle "150 ore" per il diritto allo studio sono tenuti a presentare al Responsabile del proprio servizio una programmazione mensile (o più lunga) relativa all'utilizzo delle ore di permesso retribuito nel corso dell'anno:
 - se il dipendente intende valersi del diritto alla frequenza o in caso di frequenza continuativa/obbligatoria, la programmazione dei permessi, per la frequenza dei corsi, dovrà essere compilata sulla base del calendario delle lezioni (da allegare) e dovrà essere, di norma, garantita; in questo caso è necessario presentare all'Ufficio Personale di Sede idoneo attestato di frequenza rilasciato dall'Ente Formatore;
 - la programmazione dei permessi per attività collaterali diverse dalla frequenza - attività didattica non collegata al piano di studi ma obbligatoria per il conseguimento del titolo - (*laboratori, seminari,...*), o in caso di frequenza saltuaria, dovrà essere effettuata con il proprio Responsabile, nel rispetto delle esigenze di servizio (programmazione flessibile concordata). La programmazione potrà essere modificata in occasione di improvvise esigenze di servizio o su richiesta del dipendente, previa autorizzazione del Responsabile.
 - Per giustificare l'assenza dal servizio e per sancire la legittimità dei permessi utilizzati durante l'anno scolastico - accademico, i beneficiari dell'istituto contrattuale in questione sono tenuti a presentare presso l'Ufficio Personale di Sede idonea autocertificazione attestante:
 - prima dell'inizio dei corsi l'iscrizione agli stessi
 - al termine dei corsi la partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'Istituto
 - l'attestato degli esami sostenuti anche se con esito negativo.
- 4. L'Azienda, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ha l'onere di provvedere all'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni interessate, a seguito di idonei controlli eseguiti anche a campione, come previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR n°445 del 28 dicembre 2000 (come modificato dall'art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011). Nel caso, invece, di corsi frequentati presso istituti privati, il dipendente è tenuto a

	INRCA Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona www.inrca.it	Numero 293/DGEN	Pag. 9
		Data 10 NOV. 2016	

presentare idonea certificazione rilasciata dall'istituto stesso. Nel caso in cui i corsi siano organizzati da Università telematiche il permesso sarà concesso solo per la frequenza del tirocinio e per sostenere gli esami e discussione della tesi, dietro presentazione di certificato dell'università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa, attesti che quanto sopra poteva essere svolto solo in quell'orario e in quelle giornate. Resta ferma la regola che, per l'utilizzo dei permessi, sia le giornate che gli orari devono essere coincidenti con le prestazioni lavorative.

5. La graduatoria delle domande presentate è annualmente stilata, entro il 31 dicembre dalla Direzione Amministrativa di ogni singolo Presidio che provvede ad informare tempestivamente la R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto di lavoro prima dell'adozione del relativo provvedimento.
6. Le ore di permesso di studio disponibili ma non utilizzate nell'anno di competenza non sono cumulabili con quelle eventualmente concedibili per l'anno successivo.

ART. 4

NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia all'art.22 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del 07.04.1999 ed alla normativa vigente.



REGIONE MARCHE

Numero 293/DGEN

Data 10/11/2016

DETERMINA N. 293/DGEN DEL 10/11/2016

SEDI VARIE - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI
IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO
SANITA' - MODIFICHE DETERMINE N. 274/DGEN/2007 E N.209/DGEN/2013.

PUBBLICAZIONE:

dal 10/11/2016 al 24/11/2016

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 10/11/2016
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.


IL FUNZIONARIO INCARICATO

Brunelli Mariella

10/11/2016

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____